

COMUNE DI BOLOGNA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI 31 IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNALI DI ARREDO URBANO

Durata di sei anni con opzione di eventuale rinnovo per un periodo di ulteriori tre anni.

Cig 9140165EC1 Cup.F38C22000020007

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventi) il giorno del mese di,
in Bologna, nella Sede Municipale di Piazza Liber Paradisus n. 10, innanzi a
me, Dott., Segretario Generale del Comune di Bologna, in qualità
di Ufficiale Rogante del Comune medesimo, secondo quanto previsto
dall'articolo 97, comma 4 lettera c), del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" intervengono nel
presente contratto a mezzo di rappresentante come infra specificato:

il COMUNE DI BOLOGNA (CF/P.I. 01232710374) avente sede in Bologna
Piazza Maggiore n. 6 - Palazzo d'Accursio, nella persona del Dott. Mauro
Cammarata, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma a nome,
per conto e nell'interesse del Comune di Bologna, nella sua qualità di Capo
dell'Area Risorse Finanziarie a seguito della nomina con atto del Sindaco
P.G. n., ed agisce in base alla legittimazione conferitagli
dall'articolo n. 107 comma 3 lett. c) del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e
dell'articolo 44 dello Statuto Comunale;

l'Impresa (CF. P. IVA.....) con sede legale in
....., nella persona del, (C.F.
.....) e domiciliato per la carica in.....presso la sede
della società, ove sopra, il quale interviene nel presente atto non in proprio,
ma a nome, per conto e nell'interesse dell'impresa in forza dei poteri a lui

conferiti nella sua qualità di, come risulta da certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

Io, Segretario generale rogante sono certo dell'identità personale e qualifica di detti componenti, i quali compaiono, nel nome come sopra, e mi chiedono di ricevere questo atto al quale

PREMETTONO

- con deliberazione di Giunta DG/PRO/..... Pg/22 del, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva autorizzata la procedura aperta per la concessione di 31 impianti pubblicitari comunali di arredo urbano di durata di sei anni e con possibilità di rinnovo per periodo di ulteriori tre anni secondo le condizioni stabilite nel punto C del capitolato speciale;

-veniva individuato l'elenco degli impianti di arredo urbano di proprietà comunale dato in concessione;

-veniva stabilito che il valore annuo stimato della concessione, inteso come fatturato totale del Concessionario derivante dall'attività svolta, sia pari ad euro 1.041.600 (oneri fiscali esclusi) e pari ad euro 6.249.600,00 nei sei anni (oneri fiscali esclusi) e pari ad euro 9.374.400,00 comprensivi dell'opzione di eventuale rinnovo di ulteriori tre anni (oneri fiscali esclusi);

-veniva stabilito che il canone unitario annuo per ciascun impianto posto a base d'asta e soggetto a rialzo fosse pari ad euro 3.711,00 per un importo annuo complessivo di € 115.041,00 (oneri fiscali esclusi) e pari ad € 690.246,00 nel periodo di sei anni (oneri fiscali esclusi);

- che con determinazione dirigenziale P.G./2022, esecutiva ai sensi di legge dal, veniva dato corso all'indizione della procedura aperta per la concessione in argomento ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, da effettuarsi in modalità telematica attraverso la piattaforma

SATER, con il criterio dell'offerta in rialzo rispetto al canone annuo posto a base d'asta di euro 115.041,00 e contestualmente venivano approvati tutti i documenti di gara, tra cui anche il capitolato speciale d'oneri allegato, parte integrante e sostanziale;

- che con determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva P.G./2022, esecutiva in data, veniva aggiudicata l'affidamento in concessione di 31 impianti pubblicitari comunali di arredo urbano di durata di sei anni e con possibilità di rinnovo per periodo di ulteriori tre anni a favore dell'ImpresaCf....., con le clausole essenziali del relativo Capitolato speciale d'Appalto, per un importo canone nei sei anni da versare all'Amministrazione Comunale pari ad € (oneri fiscali esclusi) e pari ad un canone annuo di € (oneri fiscali esclusi) e corrispondente ad un rialzo percentuale del% rispetto alla base d'asta;

- che sono state fatte le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del D.lgs 50/2016 in data

- che con determina dirigenziale Pg/2022 esecutiva in data, si attestava l'efficacia dell'aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale P.G. n./2022 del

- che, ai sensi dell'art.53, comma 16ter, del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 l'impresa attesta di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Bologna, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questo, nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- che l'Impresa ha presentato la comunicazione della composizione societaria prevista dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra il Comune di Bologna e l'Impresa, come sopra rappresentanti, si conviene e si stipula il presente contratto;

Articolo 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Bologna, di seguito Amministrazione Comunale, come sopra rappresentato, assegna ad, di seguito Concessionario, in persona del suo rappresentante Sig., l'affidamento in concessione di 31 impianti pubblicitari di proprietà comunale di arredo urbano ubicati nel territorio del Comune di Bologna delle dimensioni di 306 cm di base X 223 cm di altezza, bifacciali per faccia utile per un totale pari a mq 14 fiscali. L'elenco dei 31 impianti pubblicitari sono dettagliati nell'Allegato A, tali posizioni durante il periodo di concessione possono cambiare a seguito di interventi di carattere straordinario.

Alla scadenza contrattuale gli impianti pubblicitari, compresi quelli oggetto di eventuale sostituzione torneranno a titolo gratuito nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e concorrono a determinare il contenuto i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'oneri: parte A - prescrizioni generali, parte B - prescrizioni tecniche, parte C- proposta del concessionario, parte D - schede tecniche;
- elenco dei 31 impianti (ALLEGATO A);
- Piano economico finanziario offerto in sede di gara (ALLEGATO B);
- Matrice dei Rischi (ALLEGATO C);
- il Patto di integrità;
- Codice di comportamento del Comune di Bologna.

il Capitolato Speciale, l'elenco dei n. 31 impianti pubblicitari (ALLEGATO A), la Matrice dei Rischi (ALLEGATO B) e il Piano economico finanziario offerto in sede di gara (ALLEGATO C) vengono allegati materialmente al presente contratto.

Il Patto di Integrità, seppure non materialmente riportato nel testo del presente contratto, è pienamente conosciuto dalle parti ed è stato dai contraenti sottoscritto con firma digitale e conservato come per legge.

Articolo 3 DURATA DEL CONTRATTO

La durata della concessione è stabilita in 6 anni decorrenti dal 1° giugno 2022 o se l'aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data di sottoscrizione del contratto. Fatti salvi i casi di risoluzione del contratto di cui all'Art. A.18 del capitolato speciale d'oneri e di recesso unilaterale di cui all'art. A.20 del capitolato speciale d'oneri e ferme le variazioni in proroga eventualmente dovute in applicazione dell'art. A.6.3 del capitolato speciale.

Il contratto potrà essere rinnovato per un periodo non superiore a 3 (tre) anni, previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse e secondo le condizioni stabilite nella parte C del capitolato speciale.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità e alle medesime condizioni, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. Il Concessionario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto nessuna esclusa.

Articolo 4 VALORE DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale ha stimato che il valore della concessione, inteso quale fatturato totale presunto del Concessionario derivante dall'attività svolta, sia pari ad un valore complessivo medio annuo di € 1.041.600,00 e di € 6.249.600,00 (oneri fiscali esclusi) per il periodo contrattuale di sei anni e pari ad € 9.374.400,00 (oneri fiscali esclusi) per il periodo comprensivo dell'opzione dell'eventuale rinnovo di tre anni. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione Comunale e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario.

Il valore della concessione sarà adeguato a quello del PEF presentato in gara dal Concessionario se di importo superiore a quello stimato dall'Amministrazione contraente.

Articolo 5 PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il PEF presentato dal concessionario, in sede di offerta economica, contiene l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario.

Eventuali eventi di forza maggiore, di cui all'Art. A.5.2 del Capitolato speciale, che incidano sull'equilibrio del PEF potranno comportarne la revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio con le modalità descritte all'Art. A.6.3 del Capitolato speciale, anche tramite la proroga, se legislativamente possibile, del termine di scadenza della Concessione, o anche tramite una riduzione del canone dovuto all'Amministrazione Comunale.

Articolo 6 CANONE DI SERVIZIO

Per la concessione dei 31 impianti pubblicitari il Concessionario deve corrispondere, con decorrenza 01.06.2022 o dalla data di sottoscrizione del contratto, se successiva un canone annuo di concessione che ammonta ad € al netto di IVA e pari ad € con Iva al 22%, per un importo complessivo per il periodo contrattuale di sei anni e pari ad € al netto di IVA e pari ad € con Iva al 22%.

Articolo 7 PAGAMENTI

Il canone annuo deve essere corrisposto anticipatamente in rate trimestrali entro il quindicesimo giorno del primo trimestre di riferimento ed è sempre dovuto anche nel caso di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari o, qualora ne ricorrano le condizioni previste dal capitolato speciale, per mancata installazione dei medesimi.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento calcolati al tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali, da corrispondersi contestualmente al primo rateo di canone in scadenza.

Articolo 8 REVISIONE DEL CANONE DI SERVIZIO

Il canone annuo di cui all'Art. 6 sarà soggetto ad aggiornamento annuo nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi) dell'anno precedente (FOI). L'aggiornamento avverrà automaticamente, senza necessità di richiesta scritta.

Articolo 9 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, il Concessionario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alla presente concessione, per cui tutte le transazioni relative alla presente concessione dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane SpA, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il Concessionario si impegna a comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione eseguita dal Concessionario, il codice identificativo di gara Cig 9140165EC1 Cup.F38C22000020007 .

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità

finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Bologna in cui ha sede l'Amministrazione Comunale.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 10 CANONE UNICO PATRIMONIALE DA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

Il concessionario dovrà corrispondere, per tutta la durata del contratto, ai sensi di legge e del regolamento comunale, il canone unico per l'esposizione pubblicitaria che è rilevante ai fini dell'imposizione per la mera disponibilità del mezzo pubblicitario ed è calcolato per ciascuna faccia e ragguagliato a metri quadrati 14 (quattordici).

Il concessionario ha diritto di rivalsa sulla clientela per il canone unico di cui al precedente comma.

Il Concessionario è tenuto altresì al versamento di eventuali canoni di occupazione del suolo pubblico (ai sensi dell'art. 47 del D.lgs 81/2008) che dovessero rendersi necessari per l'installazione e/o manutenzione dei mezzi pubblicitari.

Articolo 11 NOMINA DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

Il Concessionario, in esecuzione degli obblighi di cui all'art. A.12 del capitolato speciale d'oneri, ha nominato:

- il sig. nato ad il, quale Responsabile generale della concessione,

e, in esecuzione degli obblighi di cui all'art. A.14 del capitolato speciale d'oneri ha nominato:

- il sig. nato ad il, quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 81/2008);
- il sig. nato ad il, quale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (ai sensi dell'art. 47 del D.lgs 81/2008);
- il sig. nato ad il, quale medico competente (ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 81/2008).

Articolo 12 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve provvedere con oneri interamente a suo carico alle disposizioni contenute nella parte B del capitolato speciale, e qualora ne ricorrano le condizioni, alle prescrizioni così come dettagliate ed indicate nella parte C del Capitolato speciale.

Articolo 13 INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di irregolarità o di mancato o ritardato adempimento senza giustificato motivo degli obblighi derivanti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Oneri e dalle disposizioni vigenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare una penale nei termini e con le modalità previste all'Art. A.16 del capitolato speciale d'oneri. Possono essere applicate penali che vanno da un minimo di € 100,00 e fino a € 1.000,00 in relazione alla rilevanza della violazione, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore economico del contratto relativo alla durata contrattuale di sei anni e pari ad € 624.960,00.

Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi).

Il Concessionario si impegna a permettere agli organi esecutivi dell'Amministrazione Comunale di effettuare tutti i controlli e le verifiche ritenuti opportuni relativamente all'applicazione delle clausole del capitolato, del presente contratto, delle disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 14 GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, ha prestato garanzia fidejussoria di euro 624.960,00 (pari al 10% del valore economico del contratto calcolato in € 6.249.600,00 con riferimento al periodo di sei anni di durata della concessione), (oppure: ridotto del xx% ai sensi del combinato disposto degli artt. 103 comma 1 e 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016), mediante polizza fidejussoria n.emessa in data da

La cauzione prestata con detto atto è parte integrante e sostanziale del presente atto, è conservata in atti presso l'Area Risorse Finanziarie UI Entrate.

Qualora l'Amministrazione Comunale, durante l'esecuzione del contratto, dovesse avvalersi in tutto o in parte della cauzione, il Concessionario è tenuto a reintegrare la stessa immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni consecutivi dall'intervenuta escussione.

Articolo 15 RESPONSABILITA' VERSO TERZI E/O COSE E ASSICURAZIONE

Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e a cose in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo il Concessionario ha stipulato la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro R.C.T./R.C.O. n. presso la Compagnia di assicurazione, con un massimale R.C.T. di euro per sinistro, un massimale R.C.O. di euro..... per sinistro.

Unitamente alla polizza è presentata anche la relativa quietanza del pagamento del premio.

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della predetta polizza, non esonerano il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalla suddetta copertura assicurativa.

Articolo 16 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Il Concessionario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale dipendente, agli obblighi retributivi, contributivi, fiscali, previdenziali, alle assicurazioni obbligatorie

ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. Il Concessionario è responsabile di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori di cui al presente contratto. L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale e il Concessionario.

Il Concessionario deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili.

Il personale deve inoltre osservare, per quanto applicabile, gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bologna. La mancata osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento e/o l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo possono comportare la risoluzione del contratto.

Articolo 17 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016, in quanto compatibili.

In caso di gravi o ripetute inadempienze, l'Amministrazione Comunale potrà, fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei casi previsti dall'art. A.18 del Capitolato Speciale.

Sono altresì causa di risoluzione di diritto del contratto la violazione:

- dell'Art. 9 ultimo comma del presente contratto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dell'Art. 16 ultimo comma del presente contratto relativo alla mancata osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei

dipendenti del Comune di Bologna e/o dalle leggi in materia di lavoro di cui allo stesso Art. 16;

- dell'Articolo A.21 comma 2 del presente contratto relativo alla violazione del divieto di sub concessione e di variazione della destinazione di utilizzo degli spazi.

Nei casi previsti non spetta al Concessionario del servizio alcun indennizzo e l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione. Il Concessionario inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante pec dell'avvenuta aggiudicazione a terzi della concessione. Il Concessionario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Amministrazione Comunale per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

Articolo 18 CESSIONE DI CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. D) punto 2 del D.Lgs 50/2016 e alle condizioni stabilite dall'art. A.17 del Capitolato.

Articolo 19 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE E MODIFICHE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CUI ALL'ART. 28 DEL D,LGS 81/2008

Le parti si danno reciprocamente atto che, per quanto attiene alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., in considerazione della natura del servizio affidato e

delle modalità di svolgimento del medesimo, non essendo rilevabili rischi da interferenze, non se n'è proceduto alla redazione.

Il Concessionario deve segnalare all'Amministrazione Comunale ogni eventuale modifica o integrazione del Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs 81/2008 fornito in corrispondenza dell'inizio del contratto.

Articolo 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario garantisce che l'eventuale trattamento di dati personali di cui è titolare l'Amministrazione Comunale, avviene in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successiva disciplina nazionale di attuazione. In particolare, adotta misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione Comunale attinente le procedure adottate dal Concessionario in materia di riservatezza, di protezione di dati e di programmi nonché gli altri obblighi assunti.

Il Concessionario e/o, se consentito il subappalto, il subappaltatore non potrà conservare copia di dati, di documenti e di programmi dell'Amministrazione Comunale, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

Nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 il Concessionario ha l'obbligo di tenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante il periodo contrattuale, di non divulgarli in nessun modo, né

farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 21 SUBAPPALTO E DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

È espressamente vietata la sub concessione anche parziale del servizio.

E' fatto divieto al Concessionario di sub concedere gli spazi e/o di destinarli, anche parzialmente, ad uso diverso da quello oggetto di concessione. La violazione del divieto di sub concessione e di variazione della destinazione di utilizzo degli spazi implica la facoltà per l'Amministrazione comunale, di dichiarare la risoluzione del contratto di Concessione, con efficacia immediata, comportando altresì per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza della concessione.

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto dalla normativa e alle condizioni indicate all'art. A.11 del Capitolato speciale.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Comunale per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Articolo 22 RICHIAMO AI DOCUMENTI CONTRATTUALI E ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si richiamano le condizioni tutte del capitolato speciale d'oneri; per quanto non previsto dal

capitolato speciale d'oneri si intendono applicabili le norme di cui al Codice degli appalti e al Codice Civile.

Il Concessionario accetta espressamente a norma dell'art. 1341 c.c. comma 2 le clausole previste nel presente contratto.

Articolo 23 REGISTRAZIONE FISCALE

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, essendo le prestazioni in esso contenute soggette ad I.V.A.

Articolo 24 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto (bolli, diritti di segreteria, imposta di registrazione, ecc.) nessuna esclusa od eccettuata, vengono assunte dal Concessionario che, per lo scopo, ha effettuato a favore della Tesoreria dell'Amministrazione Comunale, Unicredit S.p.A. i seguenti versamenti:

- in data di €(.....) per diritti di segreteria con bolletta n.
- in data di € 45,00 (quarantacinque//00) per bolli ed € 200,00 (duecento) per imposta di registro con bolletta n.,
- in data di €.....(.....) per spese di pubblicazione bando di gara con bolletta n.

Articolo 25 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto alla data e nel luogo sotto indicati.

IL COMUNE DI BOLOGNA (Dott. Mauro Cammarata)

IL CONCESSIONARIO -..... (.....)

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.)

Atto fatto in Bologna, negli uffici comunali di Piazza Liber Paradisus n. 10 e letto da me, Segretario Generale, ai Signori comparenti i quali, a mia domanda, lo hanno accettato, approvato e dichiarato pienamente conforme alla loro comune volontà, lo accettano, lo approvano e con me lo sottoscrivono, avendomi dispensato dal dar lettura dei documenti che ne costituiscono parte integrante per avermi gli stessi dichiarato di averne preso esatta conoscenza in precedenza.

Atto pubblico amministrativo informatico, redatto elettronicamente da me e da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile, in pagine 19 e letto mediante l'uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici, ai comparenti e quindi sottoscritto dalle parti nelle suddette qualità come di seguito mediante apposizione di firma digitale, ciascuna apposta mediante "dispositivo di firma" idoneo del quale, prima della sottoscrizione di me, Segretario Generale rogante, è stata previamente accertata la validità e l'efficacia temporale:

La firma del Dott. Mauro Cammarata è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da ACTALIS, iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA, risulta non revocato né scaduto.

La firma digitale del Sig. è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da, iscritto nell'elenco dei certificatori tenuti da Digit PA, risulta non revocato né scaduto.

I suddetti comparenti appongono le proprie firme digitali sul file costituente il contratto informatico che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Firmato digitalmente da:

IL COMUNE DI BOLOGNA (Dott.)

IL CONCESSIONARIO (Sig.....)

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. -----)